

TRIBUNALE DI POTENZA= SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

**RICORSO PER REVISIONE ED INTEGRAZIONE GRADUATORIA DI ISTITUTO
IIIA FASCIA A.T.A.**

Il sig. **ARNONE Cosimo**, nato a Corigliano Calabro il 2.02.1981, cod. fisc. RNNCSM81B02D005F, residente in Corigliano Calabro (CS), alla via Lago di Varano n.13, ed elettivamente domiciliata in Corigliano Calabro (CS) alla Via F. Sciacca n°30 presso lo studio dell'Avv. Giampiero C. Romano, c.f.: RMNGPR72E10E678L, P. Iva 02930190786, P.E.C. giampierocataldo.romano@avvocatirossano.it, tel/fax 0983.200758 che lo rappresenta e difende per procura in calce al presente atto,

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Viale Trastevere, 76/A00153 Roma; nonché domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi n. 12 00186 Roma,

UFFICIO SCOLASTICO PER LA PROVINCIA DI POTENZA, in persona del Dirigente pro tempore, domiciliato Via D. Di Giura, snc - 85100 - Potenza;

UFFICIO SCOLASTICO PER LA REGIONE BASILICATA, in persona del Dirigente pro tempore, Piazza delle Regioni s.n.c. – 85100 – Potenza;

tutti rappresentati ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Vico Diciotto Agosto 1860, – 85100 – Potenza;

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. Gasparrini” in persona del Dirigente pro tempore con sede in Melfi (PZ) alla via Leonardo da Vinci, codice PZIS028007,

FATTO

- che il ricorrente, in possesso dei requisiti richiesti, con domanda dell'8.10.2014, spedita via raccomandata a.r. n.14952314859-9, presentata al Dirigente Scolastico dell'Istituto I.I.S. “S. Gasparrini” di Melfi (PZ), ha partecipato al bando per l'inserimento in graduatoria di Circolo e di Istituto di Terza Fascia per il personale ATA – conferimento supplenze temporanee al personale amm. tecnico e ausiliario;

- che in esito alla suddetta procedura l'istante è stato inserito nella graduatoria provvisoria;

- che con ricorso amministrativo rimesso il 28.01.2015 al Dirigente Scolastico dell'Istituto I.I.S. “S. Gasparrini” di Melfi (PZ), l'istante chiedeva la revisione della suddetta graduatoria ritenendo l'omessa valutazione dei titoli in possesso, la mancata attribuzione delle aree di laboratorio, il mancato riconoscimento del titolo di preferenza costituito dallo svolgimento del servizio militare nonché la mancata attribuzione del punteggio di servizio relativo allo svolgimento del servizio militare;

- che in particolare il ricorrente contestava di non aver visto riconosciuti i suddetti titoli: a) Diploma da Geometra per l'Area “AR10”, b) diploma militare (nella specie meccanico armaiolo) per le aree “ARR1”, “ARR2” e “ARR3”; c) l'attestato di qualifica professionale (disegnatore grafico-pubblicitario) per l'area AR15; d) il titolo ECDL livello specialised (cd.



patente Europea pc) per l'area AA. In conseguenza, sosteneva di aver diritto a veder riconosciuti i seguenti punteggi:

1. quanto al diploma di Geometra: avendo conseguito la votazione di 80/100: punti 8;
2. quanto all'attestato di qualifica professionale (ovvero operatore grafico pubblicitario): punti 1,5;
3. quanto al titolo ECDL livello specialised (cd. patente Europea pc): punti 1,2
4. quanto allo svolgimento del servizio militare: punti 6,5;

e, con riferimento ai titoli culturali:

5. diritto al riconoscimento del titolo di preferenza per lo svolgimento del servizio militare presso le Forze Armate in quanto congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma (T);

- che in risposta al suddetto reclamo, con provvedimento del 16.02.2015, prot.n.1641 B/7, il Dirigente Scolastico comunicava che, con riguardo ai titoli culturali si era provveduto alla modifica del punteggio, portandolo a 10,70 punti per il solo profilo AA (assistente amministrativo) mentre per il punteggio di servizio nulla veniva variato poiché suppostamente si attestava che il servizio militare non era stato prestato in costanza di servizio; per quanto riguardava il profilo AT (assistente tecnico) l'unica area inserita era quella AR10 in quanto in possesso di titolo di studio di accesso e che le altre aree richieste non potevano essere inserite poiché senza titolo di studio di accesso e non dichiarate già nella domanda del triennio precedente ai sensi del D.M. 716/2014. Riepilogando il punteggio in graduatoria risultava essere il seguente: profilo AA titoli 10,70 servizio 0,65 totale 11,35; profilo AT (AR10) titoli 9,20 servizio 0,65 totale 9,85; profilo CS titoli 8,60 servizio 0,65 totale 9,25.

- che contrariamente al provvedimento di riesame della graduatoria il deducente ha diritto a veder riconosciuti e valutati gli ulteriori titoli posseduti ovvero:

- **quanto al profilo AA (assistente amministrativo):**
 - il titolo di servizio derivante dallo svolgimento del servizio militare (per una maggiorazione di 6,5 punti);
- **quanto al profilo AT (assistente tecnico area):**
 - per l'Area AR10 il titolo di servizio derivante dallo svolgimento del servizio militare (per una maggiorazione di 6,5 punti);
 - per le Aree ARR1, ARR2 e ARR3 il titolo di accesso per equipollenza con il diploma militare di F.C.M./S.D.I. ovvero "*fuciliere di marina addetto ai servizi di difesa delle installazioni*" (per una maggiorazione di 7 punti), l'ECDL cd. "patente europea pc" (per una maggiorazione di punti 1,2),
 - per l'Area AR15 l'attestato di qualifica professionale "operatore grafico pubblicitario" (per una maggiorazione di punti 6);
- **quanto al profilo CS (collaboratore scolastico):**
 - il titolo di servizio derivante dallo svolgimento del servizio militare (per una maggiorazione di 6,5 punti);



- che riepilogando, in virtù del riconoscimento dei suddetti titoli e servizi l'odierno ricorrente ha diritto a veder riconsiderato il punteggio in graduatoria nel seguente modo:

- **AREA AA:**

➤ Titoli punti 10,70; Servizio punti 6,5; **Totale 17,20;**

- **AREA AT:**

➤ Area AR10: Titoli 9,2; Servizio punti 6,5; **Totale 15,70;**

➤ Area ARR1 ARR2 e ARR3: Titoli 8,2 punti; Servizi punti 6,5; **Totale 14,70;**

➤ Area AR15: Titoli 7,20 punti; Servizi punti 6,5; **Totale 13,70;**

- **AREA CS:**

➤ Titoli punti 8,60; Servizio punti 6,5; **Totale 15,1;**

Contrariamente alle motivazioni addotte, sussiste il diritto del ricorrente a veder riconosciuto il punteggio attribuito risultante dall'accredito dei titoli e servizi in possesso atteso che essi sono da ritenere equipollenti a quelli riconosciuti validi ai fini del bando, allo svolgimento del servizio militare anche se non prestato in costanza di svolgimento di nomina ed al risarcimento del danno da perdita di chances per i seguenti motivi.

DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI LEVA.

Si rileva che la mancata valutazione del punteggio previsto per lo svolgimento del servizio militare è stata fondata in considerazione di quanto disposto dalla Tabella "B" di valutazione, allegata al D.M. n. 308 del 2014, secondo la quale il servizio militare di leva sarebbe valutabile purché prestato in costanza di nomina.

Invero si vuole evidenziare che la disciplina di specie è regolamentata dall'art.485, comma 7 del D.Lgs. 297/1994 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado), il quale dispone che "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva é valido a tutti gli effetti".

Ebbene, detta norma non pone eccezioni o distinzioni di sorta legate al tipo di servizio svolto (ovvero in costanza di nomina o meno).

Infatti, la disposizione condiziona la valutabilità del servizio di leva al solo requisito dell'essere stato svolto dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o laurea), tra l'altro indispensabile ai fini dell'accesso all'insegnamento.

Del resto la portata normativa generale dell'art. 485, comma 7 del D.Lgs. 297/1994 non contiene limitazioni di sorta, né può essere derogata da norme di rango secondario (nella fattispecie Decreti Ministeriali) come quella indicata dal Dirigente Scolastico.

A diversa conclusione non può pervenirsi neppure prendendo in considerazione l'art. 2050 del nuovo codice dell'Ordinamento militare di cui al D.Lgs. n.66 del 2010 che sancisce la valutabilità ai fini dei concorsi pubblici del solo servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto e ciò in quanto, come precisato, sia dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con decisione n. 11 del 12.07.2011, sia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,(s.v. Sent. n. 3032/2011) le cosiddette graduatorie "ad esaurimento" del personale docente della scuola non costituiscono graduatorie costituenti l'esito di una procedura concorsuale in



senso stretto, (caratterizzata, cioè dalle tipiche fasi della pubblicazione di un bando di concorso, della valutazione di prove di esame e titoli e della redazione di una graduatoria finale) trattandosi, invece, di graduatorie costituite da un elenco nel quale sono utilmente collocati soggetti già in regolare possesso del titolo abilitante per l'insegnamento, conseguito a seguito di concorso pubblico ed in attesa soltanto di immissione in ruolo, così che con riferimento ad esse si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi degli iscritti nelle stesse, e non già in tema di una procedura concorsuale diretta all'assunzione in pubblico impiego.

La legittimità di tale interpretazione è peraltro confortata da pacifica giurisprudenza.

La mancata valutazione del titolo *de quo* oltretutto appare lesiva del disposto dell'art. 52 comma 2 della Costituzione (*"il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici"*), poiché arrecherebbe ingiusto pregiudizio alla posizione lavorativa del docente che ha prestato il servizio obbligatorio di leva.

Se non si valutasse il servizio militare di leva ai fini del punteggio, altresì, si determinerebbe una ingiustificabile disparità di trattamento tra il personale precario di sesso maschile (per il quale era previsto il servizio militare obbligatorio con possibilità di acquisire punteggio utile ai fini dell'inserimento in graduatoria) e quello di sesso femminile (il quale, invece, essendo escluso dall'adempimento del servizio di leva non avrebbe potuto avvantaggiarsi dello stesso incremento di punteggio), trattandosi di situazioni personali diverse, volute dal legislatore, che ha ritenuto opportuno escludere le donne dal servizio di leva obbligatorio.

DIRITTO A VEDER RICONOSCIUTA LA VALIDITA' DEI TITOLI DI CULTURALI.

- quanto alla validità dell'attestato "operatore grafico pubblicitario":

Il ricorrente è in possesso dell'attestato di qualifica professionale di operatore grafico pubblicitario conseguito nel biennio 2013/2014 presso la Regione Calabria C.R.F.P. di Corigliano Calabro e rilasciato ai sensi della l. 845/1978.

In particolare ai sensi dell'art. 14 di detta norma si statuisce che *"...Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per la ammissione ai pubblici concorsi."*

Quanto alla corrispondenza di detto titolo con quelli previsti dalla tabella di valutazione ai fini del bando in parola, si rileva che il riferimento in essa contenuto, e in particolare per l'accesso al profilo professionale di assistente tecnico, attiene esclusivamente alla specificità degli attestati di qualifica professionale.

Tale specificità non consiste in una generica definizione della qualifica rivestita, ma in un giudizio di assimilabilità ai diplomi di qualifica professionale rilasciati dagli istituti professionali statali.



Il giudizio viene formulato in base agli aspetti e ai profili didattici del corso stesso e, in particolare, in base agli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale.

Tale valutazione rientra nella competenza degli Uffici Scolastici che, accertato il requisito della specificità degli attestati di cui all'art. 14 l. 845/78, provvede all'attribuzione di un solo codice indicato nella tabella di corrispondenza titoli-laboratori.

Pertanto, gli attestati di qualifica di cui all'art. 14 l. 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico/scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli Istituti Professionali Statali).

Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato dal piano di studio.

Con l'occasione, si fa presente che al Dirigente Scolastico è altresì rimesso analogo giudizio di assimilabilità, da formulare in sede di conferimento di supplenze temporanee disposte sulla base delle graduatorie di circolo e di Istituto di IIIa fascia.

Ebbene, nella fattispecie, si ricorda che il deducente è in possesso dell'attestato di operatore grafico pubblicitario conseguito nell'anno 2003/2004 presso la Regione Calabria C.R.F.P. di Corigliano Calabro rilasciato ai sensi della l. 845/1978 nel quale è specificata oltre alla qualifica, il percorso di studio!

Stante alla tabella di valutazione, quindi, detto titolo è da ricondurre a quello previsto dal titolo RR5B, ovvero “disegnatore grafico-pubblicitario” per l'area AR15, descritta come grafica pubblicitaria e fotografia.

Come detto, tale riconoscimento assegna ulteriori punti 1,5 per l'Area AA (assistente amministrativo) e, quanto all'Area AT (assistente tecnico) esso costituisce titolo di accesso e assegna punti 6;

- quanto alla validità dei titoli militari:

Il Decreto Interministeriale 16.4.2009, attuativo della l. 212/83 ha previsto l'equipollenza dei titoli conseguiti dagli arruolati e dai sottufficiali al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, ai diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali ai sensi del D.M. 24.4.1992.

Nella specie il ricorrente è in possesso del titolo F.C.M./S.D.I. ovvero “*fuciliere di marina addetto ai servizi di difesa delle installazioni*” nonché del diploma di “*Addetto ai servizi di vigilanza*” conseguito nello svolgimento del servizio di leva svolto nella Marina Militare nel biennio 2001/2002, caserma “*Grazioli Lante della Rovere*” di Roma.

Per quanto detto, quindi, il titolo in parola ai fini del bando deve trovare corrispondenza nel titolo “meccanico armaiolo” codice RR97 per le aree meccanica (ARR1, ARR2 e ARR3).

In proposito, occorre evidenziare che con provvedimento del Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Beretta” di Gordone V.T. (BS) prot. N4574/c31, reso a seguito di istanza, si è riconosciuta la comparazione del titolo FCM/SDI “Addetto ai servizi di vigilanza” conseguito a seguito di corsi ed esami presso la M.M.I. al diploma di qualifica professionale di “operatore meccanico”.



Come detto, tale riconoscimento comporterebbe il diritto ad ottenere l'accesso all'Area AT nonché assegnerebbe punti 7 per la medesima Area;

DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

Sussiste, nella fattispecie, il diritto al risarcimento del danno da perdita da chance.

Si rileva, infatti, che il danno da perdita di chance si verifica tutte le volte in cui il venir meno di un'occasione favorevole - cioè la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile a causa dell'adozione di un atto illegittimo da parte della P.A. - determina una lesione del diritto all'integrità del proprio patrimonio.

Ebbene poiché il deducente ha partecipato alla selezione del bando per l'inserimento in graduatoria di Circolo e di Istituto del personale A.T.A. di IIIa per gli AA.SS. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 ricevendo l'attribuzione dei seguenti punteggi: profilo AA titoli 10,70 servizio 0,65 totale 11,35; profilo AT (AR10) titoli 9,20 servizio 0,65 totale 9,85; profilo CS titoli 8,60 servizio 0,65 totale 9,25, per la mancata attribuzione dei punti riconosciuti per i titoli posseduti ed per lo svolgimento del servizio militare, risulta pregiudicato nella aspettativa (nella fattispecie occasione di lavoro) che la maggiorazione di punteggio avrebbe favorito.

Oltretutto si evidenzia che l'istante partecipando alla domanda ha concorso nelle graduatorie di n 30 Istituti scolastici (che sono specificati nella domanda), e, quindi, la mancata valutazione dei punti derivanti dal titolo *de quo*, ha precluso la possibilità di ottenere posizioni di vantaggio anche in dette graduatorie.

Sussiste, quindi, per tutti i suddetti motivi, il diritto dello stesso ad ottenere il risarcimento del danno da perdita da chance.

In proposito il fondamento della obbligazione risarcitoria in capo agli enti convenuti deriva dalla natura degli obblighi derivanti dalla posizione di responsabilità qualificata, che si instaura nel corso del procedimento tra Amministrazione e privato, che è da rinvenire nel generale obbligo di protezione della posizione giuridica del privato durante lo svolgimento dell'attività amministrativa.

Quanto alla quantificazione del danno, trattandosi, come detto, di danno da perdita di chances, lo stesso va liquidato in via equitativa come peraltro sancito dalla giurisprudenza (si veda per tutte Cass. Civ., sentenza 25.11.2003 n.17940).

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO.

Si tratta, nella fattispecie, di riparare alla perdita di chance di vedersi attribuire l'incarico, giacché gli assorbenti vizi della graduatoria comporterebbero non la sicura attribuzione dell'incarico al ricorrente, ma la revisione della graduatoria con ragionevole probabilità del medesimo di collocarsi nelle prime posizioni utili sulla base dell'apprezzamento del titolo derivante dallo svolgimento del servizio di leva.

Si valuta, in conseguenza, che tale perdita di chance possa essere risarcita nella misura, stabilità in via equitativa, di un terzo del compenso che sarebbe spettato in relazione allo svolgimento di incarico professionale nella misura equivalente e corrispondente stabilita dalla contrattazione collettiva di riferimento a far data dal dì della pubblicazione della graduatoria definitiva all'effettiva integrazione e modifica invocata, maggiorata degli



interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria rispetto alla misura degli interessi legali, alla stregua della disciplina dettata dall'art. 22, comma 36, l. 23.12.1994 n.724, trattandosi di rapporto di pubblico impiego.

Tanto premesso, ai sensi degli artt. 442 e seguenti c.p.c.,

RICORRE

a Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, affinché Voglia fissare l'udienza di comparizione della parti e discussione della causa per ivi accogliere le seguenti conclusioni:

1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ai fini della domanda per l'inserimento in graduatoria di Circolo e di Istituto di Terza Fascia per il personale ATA – conferimento supplenze temporanee al personale amministrativo tecnico e ausiliario riconoscimento delle maggiorazioni di punteggio per come in seguito dettagliato:

- **a)** quanto al profilo AA (assistente amministrativo): il titolo di servizio derivante dallo svolgimento del servizio militare (per una maggiorazione di 6,5 punti);

- **b)** quanto al profilo AT (assistente tecnico area): per l'Area AR10 il titolo di servizio derivante dallo svolgimento del servizio militare (per una maggiorazione di 6,5 punti); per le Aree ARR1, ARR2 e ARR3 il titolo di accesso per equipollenza con il diploma militare di F.C.M./S.D.I. ovvero “fuciliere di marina addetto ai servizi di difesa delle installazioni” (per una maggiorazione di 7 punti), l'ECDL cd. “patente europea pc” (per una maggiorazione di punti 1,2), per l'Area AR15 l'attestato di qualifica professionale “operatore grafico pubblicitario” (per una maggiorazione di punti 6);

- **c)** quanto al profilo CS (collaboratore scolastico): il titolo di servizio derivante dallo svolgimento del servizio militare (per una maggiorazione di 6,5 punti); ovvero il seguente punteggio definitivo:

aa) per l'Area AA: Titoli punti 10,70, Servizio punti 6,5, Totale 17,20;

bb) per l'Area AT: Area AR10: Titoli 9,20, Servizio punti 6,5, Totale 15,70; Aree ARR1 ARR2 e ARR3: Titoli 8,20 punti, Servizi punti 6,5, Totale 14,70; Area AR15: Titoli 6 punti, Servizi punti 6,5, Totale 13,70;

cc) per l'Area CS: Titoli punti 8,60; Servizio punti 6,5; Totale 15,10;

2) in conseguenza ordinarsi la revoca e/o la modifichi dei provvedimenti emessi dalla P.A. ed in particolare della graduatoria di Circolo e di Istituto di Terza Fascia per il personale ATA – per il conferimento di supplenze temporanee al personale amministrativo tecnico e ausiliario, ove il ricorrente è inserito o sarà in futuro incluso, che non attribuiscono o sottraggano il relativo punteggio allo stesso, per i titoli e servizi in possesso; il tutto con effetto retroattivo dalla data del disconoscimento reso con provvedimento del Dirigente Scolastico dell'Istituto I.I.S. “S. Gasparrini” di Melfi (PZ) il 16.02.2015, prot.n.1641 B/7;

3) condannare i convenuti in solido tra loro, o chi altrimenti tra questi meglio ritenuto, al risarcimento dei pregiudizi conseguenti la mancata valutazione del punteggio derivante dallo dei titoli e servizi in parola dalla data dalla data del disconoscimento reso con provvedimento del Dirigente Scolastico dell'Istituto I.I.S. “S. Gasparrini” di Melfi (PZ) il 16.02.2015, prot.n.1641 B/7, da liquidarsi in via equitativa nella misura di un terzo del compenso che sarebbe spettato in relazione allo svolgimento di incarico professionale



quantificato nella misura corrispondente stabilita dalla contrattazione collettiva di riferimento o a quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà equa e di giustizia, maggiorata degli interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria rispetto alla misura degli interessi legali, alla stregua delle discipline dettate dall'art. 22, comma 36, l. 23.12.1994 n.724, trattandosi di rapporto di pubblico impiego.

4) condannare le controparti, sempre in solido tra loro, o chi altrimenti tra questi meglio ritenuto, al pagamento delle spese e competenze tutte del presente procedimento, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario.

In via istruttoria: essendo la causa documentalmente provata, allo stato non si formulano istanze istruttorie, che vengono riservate all'esito della lettura delle difese avversarie.

Si dichiara che il valore delle prestazioni dedotte in giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., è di valore indeterminabile.

Ai sensi degli artt. 10 e 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si dichiara espressamente che il presente procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato trattandosi di controversia di lavoro ed avendo il ricorrente conseguito nell'anno 2014 un reddito personale inferiore ai limiti previsti dall'articolo 37 D.L. 98/2011.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 80/2005 si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi della Cancelleria al seguente recapito p.e.c.: giampierocataldo.romano@avvocatirossano.legalmail.it.

Si produce documentazione ed atti come da indice affollato.

Corigliano Calabro, 18.11.2015

Avv. Giampiero C. Romano



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto ARNONE Cosimo, nato a Corigliano Calabro il 2.02.1981, cod. fisc. RNNCSM81B02D005F, residente in Corigliano Calabro (CS), alla via Lago di Varano n.13 delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, anche in esecuzione ed in opposizione, del procedimento giudiziario che si intende iscrivere innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza, avente ad oggetto revisione ed integrazione graduatoria g.a.e., conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilia, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Giampiero C. Romano in Corigliano Calabro, Via F. Sciacca, 30 - 87064 - PEC giampierocataldo.romano@avvocatirossano.legalmail.it, FAX 0983.200758. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Corigliano Calabro 18.11.2015

Firma

Vera ed autentica la superiore firma



